

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

a seguito di Informativa ed esame congiunto ai sensi dell'art. 19, c. 2, del d.l. n. 18/2020

TRA

LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL ITALIA S.R.L., in persona dei sigg.ri Andrea Arrighi e Stefano Pinto

(in seguito "la Società" o "LTRI")

E

FILCAMS CGIL, in persona del sig. Luca De Zolt,

FISASCAT CISL, in persona della sig.ra Elena Maria Vanelli,

UILTUCS, in persona del sig. Gabriele Fiorino,

(in seguito le "OO.SS.")

(In seguito la Società, le OO.SS. e le RSA sono congiuntamente denominate "le Parti")

PREMESSO che

- 1) L'attività della Società è articolata in due rami: da un lato, somministrazione di alimenti e bevande e, dall'altro lato, Travel Retail e Travel Essential. Il presente accordo riguarda esclusivamente il personale addetto al ramo somministrazione di alimenti e bevande, comprendente anche gli uffici di sede ed il magazzino.
- 2) La Società svolge attività di somministrazione alimenti e bevande in diverse unità produttive site in diverse Province e Regioni italiane.
- 3) A causa dell'emergenza da COVID-19 e delle misure adottate per farvi fronte, la Società è stata costretta, in alcune unità produttive, a ridurre, con la chiusura di alcuni locali e la riduzione dell'orario di apertura di altri, l'attività di somministrazione alimenti e bevande, e in altre unità produttive a sospendere *in toto*, con la chiusura di tutti i locali, l'attività di somministrazione alimenti e bevande.
Alla riduzione/sospensione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande è corrisposta in ciascuna unità produttiva la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa dei dipendenti impiegati nella stessa.
- 4) La riduzione/sospensione dell'attività nelle unità produttive della Società e delle altre Società del Gruppo ha altresì comportato una riduzione dell'attività degli uffici di sede e dei magazzini e, quindi, del personale addetto a tali unità produttive.
- 5) Le mansioni, il livello di inquadramento e l'orario di lavoro dei lavoratori sopra menzionati sono dettagliati, distinti per unità produttiva e locale/ufficio di adibizione, nell'informativa inviata alle OO.SS. il 23 marzo 2020 che si ritiene integralmente richiamata.
- 6) Il rapporto di lavoro dei suddetti lavoratori è disciplinato dal CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo – Fipe.
- 7) Inizialmente la Società è riuscita a fronteggiare le riduzioni/sospensioni di attività nelle diverse unità produttive, adottando un piano di smaltimento ferie e permessi maturati e non goduti al 31.12.2019.
- 8) Successivamente il piano di smaltimento ferie e permessi maturati non è stato più sufficiente a fronteggiare le riduzioni/sospensioni di attività ed è, quindi, necessario ricorrere agli ammortizzatori sociali al fine di attenuare le conseguenze economiche delle riduzioni/sospensioni dell'attività sui lavoratori.
- 9) Con comunicazione del 23.3.2020 la Società ha, quindi, informato le Segreterie azionali delle OO.SS. e, loro tramite, le articolazioni territoriali delle medesime e le r.s.a. costituite nell'ambito delle stesse dell'esigenza di richiedere l'intervento del FIS-Fondo di Integrazione salariale mediante assegno ordinario ai sensi dell'art. 19 del d.l. n. 18/2020 per il personale impiegato nell'attività di somministrazione alimenti e bevande, negli uffici di sede e nel magazzino.
- 10) A seguito della comunicazione di cui al punto precedente le Parti hanno provveduto all'esame congiunto ex art. 19, c. 2, d.l. n. 18/2020 in via telematica: nell'ambito di tale esame congiunto la Società ha illustrato alle OO.SS. il prospetto allegato sub doc. 2 e costituente parte integrante del presente accordo, in cui è

evidenziato lo stato attuale di ciascuno dei locali che LTRI gestisce in ciascuna unità produttiva, nonché la relativa incidenza sulle attività degli uffici di sede e del magazzino.

- 11) Le Parti si danno atto del fatto che l'esame congiunto è avvenuto con le Segreterie Nazionali delle OO.SS., che vi hanno partecipato in proprio e su delega delle articolazioni territoriali delle medesime OO.SS. e delle RSA costituite in LTRI nell'ambito delle medesime OO.SS., in un'ottica di semplificazione, ottimizzazione dei tempi e omogeneità del contenuto degli accordi per tutte le unità produttive della Società.

Le Parti

STIPULANO E CONVENGONO che

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti, all'esito dell'esame congiunto, convengono sulla necessità di richiedere l'intervento del FIS-Fondo di Integrazione Salariale mediante assegno ordinario ex art. 19 d.l. n. 18/2020 per tutti i lavoratori – apprendisti, operai, impiegati e quadri - impiegati nelle unità produttive di cui in premessa ed elencati nel prospetto inviato alle OO.SS. nell'Informativa citata in premessa.
3. L'intervento del FIS verrà, quindi, richiesto per la durata massima consentita di n. 9 settimane a decorrere dal 23.3.2020 e fino al 23.5.2020 per i lavoratori impiegati negli uffici della sede ed a decorrere 01.3.2020 e fino al 02.05.2020 per i lavoratori impiegati in tutte le altre unità produttive e, considerata la sospensione dell'attività in quasi tutti i locali e l'entità della riduzione dell'attività degli uffici di sede e del magazzino, per il numero massimo di ore richiedibile.
4. I suddetti lavoratori beneficeranno dell'ammortizzatore sociale una volta esaurito lo smaltimento di ferie e permessi maturati e non goduti al 2019 e ciò in un'ottica solidaristica, condivisa tra le Parti, di salvaguardia, per quanto possibile, delle risorse pubbliche con le quali è finanziato l'ammortizzatore sociale.
5. Nelle unità produttive, in cui, allo stato, vi è una riduzione dell'attività e, quindi, il personale continua a lavorare, seppur con orario ridotto:
 - 1) la riduzione dell'orario di lavoro del personale e, quindi, il ricorso al FIS avverranno secondo il principio della rotazione del personale a parità di profilo professionale;
 - 2) la Società potrà anche articolare su base plurisettimanale la riduzione dell'orario di lavoro, con le seguenti modalità, anche in concorso tra loro: (i) sospensione dell'attività lavorativa in talune giornate nell'arco della settimana; (ii) sospensione dell'attività lavorativa in talune settimane nell'arco del mese; (iii) riduzione giornaliera dell'orario di lavoro. La programmazione della riduzione oraria avverrà, di norma, con una programmazione settimanale;
 - 3) la Società, per soddisfare esigenze temporanee di maggior lavoro potrà modificare in aumento, entro i limiti del normale orario di lavoro, salve situazioni di carattere eccezionale, l'orario come sopra ridotto, secondo un criterio di rotazione tra i lavoratori e tenuto conto del ruolo ricoperto nonché delle esigenze di carattere organizzativo;
 - 4) qualora sopravvenisse l'esigenza di chiudere temporaneamente tutti i locali, con necessità di ricorrere alla sospensione dell'attività lavorativa a zero ore, la Società ne darà immediata comunicazione alle OO.SS. ed alle RSA.
6. Nelle unità produttive in cui, allo stato, vi è una sospensione dell'attività e, quindi, il personale non lavora, qualora nel periodo di efficacia del presente accordo venisse riattivata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sarà riammesso in servizio il personale necessario a garantire il regolare svolgimento dell'attività.
Nell'eventualità in cui la riattivazione del servizio dovesse essere solo parziale, con conseguente impiego del personale con orario ridotto l'impiego del personale e, quindi, il ricorso al FIS avverranno alle condizioni di cui al precedente punto 5, n. 1 – n. 3.
7. In tutti i casi succitati (punto 5 n.1.- n. 3 e punto 6) nei quali è prevista continuità o ripresa della attività, l'azienda si impegna, nell'attuazione dei meccanismi di rotazione, a rispettare le disposizioni normative a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela.

8. Per i punti vendita aperti al pubblico, la società si impegna proseguire le iniziative a tutela della salute dei propri dipendenti e clienti, in particolare fornendo le mascherine e apposito gel sanificante nonché comunicando in svariate modalità la necessità di rispettare la distanza interpersonale di almeno oltre un metro, anche attraverso l'ingresso contingentato di clienti se del caso, oltre che l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie, quali la sanificazione costante delle mani così come previsto dal protocollo del governo del 14 marzo 2020. Le parti confermano il monitoraggio di tali iniziative già avviato a livello di punti vendita, anche con l'istituzione delle commissioni previste dall'accordo suddetto.
9. La Società presenterà nei termini di legge all'INPS territorialmente competente la domanda di concessione dell'assegno di ordinario ex art. 19 d.l. n. 18/2020. Resta inteso che al termine di ciascun periodo di paga e con il meccanismo del calendario sfalsato, la Società anticiperà, per conto del Fondo di Integrazione Salariale, ai lavoratori coinvolti e aventi diritto, l'assegno ordinario nella misura mensilmente spettante, salvo successivo rimborso tramite conguaglio del relativo credito nei confronti dell'INPS.
10. Le Parti si incontreranno su richiesta di una delle stesse per una verifica della situazione e, in particolare, per quanto concerne la gestione dell'ammortizzatore sociale e i programmi di riduzione oraria nonché di eventuali ulteriori misure in relazione all'evolversi della situazione: in ogni caso, le Parti si incontreranno per un incontro di verifica nel mese di aprile 2020. Tali incontri potranno svolgersi anche in via telematica.
11. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno atto di aver esperito, con esito positivo, la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto prevista dall'art. 19 del d.l. n. 18/2020.

Letto, Confermato e Sottoscritto.

Gaggio di Marcon-Roma, 24 marzo 2020

LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL ITALIA S.R.L.

FILCAMS CGIL, in persona del sig. Luca De Zolt

FISASCAT CISL, in persona della sig. Elena Maria Vanelli

UILTUCS, in persona del sig. Gabriele Fiorino